

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	100
del	26.07.2018
(registro settoriale)	

Oggetto:	Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per incarico progetto definitivo-esecutivo, D.L., contabilità, coordinamento sicurezza e CRE per i lavori di 'Realizzazione nuovo ingresso biblioteca comunale' - Codice CUP D47B17000160006 - Codice Z112473D62'.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 8 del 30.01.2018 ad oggetto "Approvazione piano delle alienazioni di beni immobili di proprietà comunale da classificare nel patrimonio disponibile dell'ente ai sensi dei commi 1 e 2 del D.lgs. n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008");
- n. 9 del 30.01.2018 ad oggetto "Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018. Approvazione del programma biennale di forniture e servizi" e s.m.i.;
- n. 11 del 30.01.2018 ad oggetto "Approvazione Programma di Manutenzione del Patrimonio Edilizio Residenziale Pubblico (ERP) per il 2018";
- n. 12 del 30.01.2018, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati" e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2018/2020 contenente il Piano della performance 2018/20 ed il Piano degli obiettivi 2018" e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 61 del 28.11.1997;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i. , in particolare la sua appendice;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);
- VISTO il Decreto Sindacale n. 13/2017 - Prot. n. 12753 del 21.12.2017 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI:

- l'art.107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.109 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.183 comma 7 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.147-bis del del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.183 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.191 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.192 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'articolo 3 della legge 136/2010;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

RICHIAMATI:

- l'articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016, che dispone in merito all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- l'articolo 37 del D. Lgs. n.50/2016, che dispone in merito ad aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- l'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n.50/2016 che dispone in materia di modalità di stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti che attribuisce facoltà di non richiedere garanzia fidejussoria alle amministrazioni nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- l'art. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 che testualmente recita:

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

VISTO l'articolo 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" che testualmente dispone:

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n.50/2016 il Responsabile di Area competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, in caso di contratti il cui importo a base d'asta sia pari o superiore a € 40.000,00, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2017, n. 1300;

VISTO l'articolo 26 comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 che dispone in merito al ricorso alle convenzioni CONSIP o di soggetti aggregatori individuati per l'ambito territoriale;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone in merito al fatto che per gli acquisti di beni e servizi (NON LAVORI) di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario i Comuni sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'articolo 23-ter del D.L. n.90/2014 che dispone in merito al fatto che, fermi restando gli obblighi di ricorso alle convenzioni Consip (o Arca) i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'articolo 1 comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (che potrà introdurre soglie minime di territorio e/o di abitanti per la valida costituzione di una centrale di committenza tra enti locali) si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui si considerano "qualificate" le centrali di committenza iscritte all'AUSA (Anagrafe Unica della Stazione Appaltante)

PREMESSO che:

1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14.06.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica economica dei lavori di "realizzazione ingresso biblioteca comunale", per un importo complessivo di € 120.000,00, redatto dallo studio tecnico Tekn&co srl con sede in Val di Scalve a Onore (BG);
2. il progetto di cui sopra è stato inserito nell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'Area del Sebino, sottoscritto digitalmente in data 19.07.2018 da Regione Lombardia e alcuni comuni rivieraschi, che prevede l'erogazione del contributo del 50% del costo complessivo delle opere finanziate, tra cui l'opera di che trattasi;

DATO ATTO che:

- per la realizzazione dell'intervento di cui sopra si rende necessario redigere un progetto definitivo-esecutivo, preceduto da un'approfondita analisi della soluzione più idonea alla realizzazione di un nuovo accesso principale, separato dalla scuola dell'infanzia, prevedendo anche una piattaforma elevatrice, utilizzabile da tutti gli utenti che lo necessitano;
- vi è impossibilità oggettiva di tipo qualitativo, oltre che di impegni del personale in ordine a compiti già assegnati d'ufficio, di eseguire la prestazione all'interno dell'ente, per cui si rende indispensabile il ricorso a specifiche figure tecniche esterne qualificate;

RITENUTO pertanto che si rende necessario incaricare uno studio tecnico abilitato per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, la Direzione Lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il CRE per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che per rispettare il cronoprogramma, allegato alla scheda dell'opera di che trattasi ed inserita nell'AQST, si rende necessario procedere celermente all'indizione della procedura per il servizio tecnico di che trattasi e all'aggiudicazione della stessa:

VERIFICATO che il servizio tecnico di che trattasi è compreso tra € 999,99 ed € 39.999,39 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto con ricorso a strumenti informatici;

DATO ATTO che:

- non sono attualmente in corso presso Consip S.p.a. né presso ARCA SpA (soggetto aggregatore individuato per la Lombardia), convenzioni per il servizio che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
- in assenza di convenzioni ARCA attive, è stato verificato, tramite consultazione del sito internet www.arca.regione.lombardia.it, che il servizio di cui alla presente determinazione è acquisibile tramite piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ritenendo con ciò di non ledere i principi enunciati dall'articolo 36 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente recita:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,

CONSIDERATO pertanto che si è proceduto in data 24.07.2018 ad effettuare sulla piattaforma SINTEL, la procedura di Affidamento diretto n. 99702864, invitando lo studio tecnico Tekn&co s.r.l. con studio a Onore (BG) in Via Val di Scalve, n. 100, in quanto in possesso di idonea competenza in materia oggetto dell'affidamento, a presentare la propria migliore offerta, per il servizio tecnico di che trattasi, per un importo presunto a base di gara, determinato dall'ufficio tecnico comunale, ai sensi del DM 17.06.2016, di € 19.035,53 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), entro le ore 10.00 del 27.07.2018;

RITENUTO che il professionista di cui sopra, appositamente individuato in relazione alle esigenze sopra descritte, sia idoneo all'esecuzione di tale incarico, poiché lo stesso ha una notevole esperienza in questo campo e pertanto conosce approfonditamente le problematiche inerenti tale intervento;

DATO ATTO che entro la scadenza fissata risulta pervenuta l'offerta n. 1532428393453 in data 24.07.2018 12.33.13 CEST da parte del professionista di cui sopra, che ha offerto di eseguire le prestazioni in oggetto applicando uno sconto del 15,00% sulla base d'asta di € 19.035,53 oltre cassa e i.v.a., per un totale complessivo pertanto di € 16.180,20 oltre cassa e iva, come da report di procedura n. 99702864 e da disciplinare d'incarico professionale corredato da onorario, depositati agli atti;

RITENUTO, quindi, di approvare l'offerta sopraccitata n. 1532428393453 e depositata agli atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per il servizio tecnico di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono riassunte come segue:

- **fine che con il contratto si intende perseguire:** realizzare un nuovo accesso principale della biblioteca, separato dall'area della scuola dell'infanzia, con annessa piattaforma elevatrice, utilizzabile da tutti gli utenti che lo necessitano;
- **oggetto del contratto:** realizzazione nuovo accesso biblioteca comunale;
- **forma del contratto:** in quanto di importo inferiore ad € 40.000 ed ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;

- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella RDO trasmessa al contraente, nonché nel disciplinare di incarico professionale e relativo onorario, entrambi depositati agli atti;

RITENUTO pertanto di assumere il necessario impegno di spesa di € 16.180,20 oltre cassa 4% pari a € 647,21 oltre iva 22% pari a € 3.702,03, per un totale complessivo di € 20.529,44, finanziando la spesa nel seguente modo:

- per € 6.000,00 con Contributo Regionale, precisando, ai sensi del D.M. MEF 01/12/2015, che l'entrata è stata accertata con dispositivo n. 107 del 27.07.2018, classificata in bilancio al Titolo 4 - Tipologia 200 - Piano dei conti E. 4.02.01.02.001 - risorsa 4042 art. 1;
- per € 14.529,44 con contributo BIM precisando, ai sensi del D.M. MEF 01/12/2015 concernente la contabilità finanziaria, che l'entrata è stata accertata con dispositivo n. 12 del 01.02.2018, classificata in bilancio al Titolo 4 - Tipologia 200 - Piano dei conti E. 4.02.01.02.018 - risorsa 4052 art. 1;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis delle legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, allo studio tecnico Tekn&co s.r.l. con sede a Onore (BG) in Via Val di Scalve, n. 100 - C.F.e P.I. 03226530164 il servizio tecnico di che trattasi verso corrispettivo di € 16.180,20 oltre cassa 4% pari a € 647,21 oltre iva 22% pari a € 3.702,03, per un totale complessivo di € 20.529,44;
3. di dare atto che l'individuazione del contraente è avvenuta in assenza di convenzioni Consip (O ARCA) attive, ricorrendo al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione SINTEL mediante affidamento diretto a professionista idoneo all'esecuzione di tale incarico;
4. di dare atto che nella presente procedura semplificata di cui al richiamato articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016, è stato garantito in aderenza:
 - a) al **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al **principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al **principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) al **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. di impegnare sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2019-2020 – annualità 2018 - ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, a favore del creditore suindicato, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di € 20.529,44, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:
 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2018
 - Impegno di € 20.529,44;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 20510102 - 1 a denominazione "Realizzazione nuovo ingresso biblioteca";
 - Missione 5 - Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale";
 - Piano dei Conti - codice voce 2.02.01.09.018 a denominazione "Musei, teatri e biblioteche";

dando atto che tale importo trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico di spesa di progetto, finanziati nel seguente modo:

- per € 6.000,00 con Contributo Regionale, precisando, ai sensi del D.M. MEF 01/12/2015, che l'entrata è stata accertata con dispositivo n. 107 del 27.07.2018, classificata in bilancio al Titolo 4 - Tipologia 200 - Piano dei conti E. 4.02.01.02.001 - risorsa 4042 art. 1;

- per € 14.529,44 con contributo BIM precisando, ai sensi del D.M. MEF 01/12/2015 concernente la contabilità finanziaria, che l'entrata è stata accertata con dispositivo n. 12 del 01.02.2018, classificata in bilancio al Titolo 4 - Tipologia 200 - Piano dei conti E. 4.02.01.02.018 - risorsa 4052 art. 1;

6. di dare atto che il Codice CUP identificativo del progetto in epigrafe è il seguente: D47B17000160006;

7. di dare atto che per la il servizio tecnico di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG Z112473D62 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300;

8. di dare atto che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente e tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 delle *"Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 **(precisare il caso ricorrente fra quelli sotto elencati)**:

- è in corso di verifica il possesso dei requisiti generali (ex art. 80);

- sono state verificate eventuali condizioni soggettive per esercizio attività specifica;

9. di stabilire che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati,

a) il presente servizio ed il conseguente contratto sono risolti di diritto con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

b) è incamerata la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, è applicata una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

(Linee guida ANAC punto 4.2.2. e punto 4.2.3.)

10. di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

12. di disporre che, stante il fatto che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, si prescinda dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n.50/2016;

13. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

15. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

16. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non è necessario redigere un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

17. di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, questo Comune si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento dal contratto di fornitura o di servizi di che trattasi;

18. di precisare che, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n.50/2016 essendo il presente affidamento posto in essere ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), si ritiene di NON richiedere la cauzione provvisoria;

19. di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte dell'Ufficio Finanziario;
- va trasmessa all'Ufficio Segreteria perché proceda agli atti di competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Ugo Messali)